

L.R. n. 42 del 7 novembre 2017 - Art. 1

Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali.

Art. 1 *Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici regionali.*

1. La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR) è conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2022 da un commissario liquidatore nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna) ⁽²⁾.

2. Le procedure di liquidazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali), sono concluse entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica è conclusa entro e non oltre il 30 giugno 2023. A tal fine la Giunta regionale individua un commissario tra i dirigenti di ruolo o i funzionari di categoria D, senza previsione di alcun compenso. Il patrimonio residuo e le attività alla stessa demandate con la relativa dotazione di risorse umane e strumentali sono assegnati all'Azienda Calabria Lavoro ⁽⁴⁾.

4. I dipartimenti vigilanti e la struttura regionale di coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, sotto la loro diretta responsabilità, monitorano con cadenza bimestrale l'andamento delle attività di liquidazione di cui ai commi 1 e 3 ed adottano o propongono i necessari provvedimenti ove si riscontrino ritardi ingiustificati o difficoltà operative ⁽³⁾.

⁽²⁾ Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 23 aprile 2021, n. 6*, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1, della medesima legge*).

**Differimento dei termini di conclusione delle
procedure di liquidazione di enti pubblici previsti
da disposizioni di leggi regionali.**

(3) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 23 aprile 2021, n. 6, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1*, della medesima legge).

(4) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1*, L.R. 23 dicembre 2022, n. 52, a decorrere dal 24 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1*, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 23 aprile 2021, n. 6, (come modificata dall' *art. 8, comma 1*, L.R. 1° marzo 2022, n. 1) e dall' *art. 3, comma 1, lettere a) e b)*, L.R. 7 luglio 2022, n. 21.

(...)